

DPCM 3.11.2020**in vigore da venerdì 6 novembre a giovedì 3 dicembre****Zone Rosse: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia (e Calabria)****PRINCIPALI REGOLE SUGLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE**

- A) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e all'interno della Regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito all'interno della Regione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti;
- B) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione e anche all'interno del Comune, in qualsiasi orario, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune;
- C) sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita (scuole materne, elementari, primo anno delle scuole medie inferiori), mentre tutte le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- D) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
- E) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento;
- F) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 gradi) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

PRINCIPALI REGOLE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- G) sono **sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le seguenti attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (queste attività possono proseguire sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi) – elenco attività aperte:
1. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
 2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
 3. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
 4. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
 5. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
 6. Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
 7. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
 8. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
 9. Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
 10. Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
 11. Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
 12. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
 13. Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
 14. Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
 15. Commercio al dettaglio di biancheria personale
 16. Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
 17. Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
 18. Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
 19. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
 20. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
 21. Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
 22. Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
 23. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

24. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
 25. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
 26. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
 27. Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
 28. Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
 29. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
 30. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- H) sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- I) restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- J) sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio senza limitazioni di orario sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- K) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (ad es. centri estetici), diverse dalle seguenti, che quindi restano aperte:
1. Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
 2. Attività delle lavanderie industriali
 3. Altre lavanderie, tintorie
 4. Servizi di pompe funebri e attività connesse
 5. Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
- L) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali... centri culturali, centri sociali e centri ricreativi... le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente... gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto... le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- M) sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, diverse da quelle sospese, sono consentite con il rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il **24 aprile 2020** fra il Governo e le parti sociali;

- N) in ordine alle attività professionali (che proseguono) si raccomanda che:
1. siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 3. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
 4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- O) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- P) i datori di lavoro pubblici (pubblica amministrazione) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
- Q) è fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati;
- R) è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

modulo di autocertificazione - sanzioni

È on-line dal 22 ottobre sul sito del Ministero dell'Interno (a seguito del precedente DPCM) il nuovo modulo di autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti; al momento non è prevista l'approvazione di un nuovo modulo.

In ogni caso, l'autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Nel modulo è indicato “*di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art.2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”, che prevedono:

- la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00
- se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino a un terzo e quindi diventa da euro 533,33 a euro 1.333,33
- la contestazione deve essere effettuata immediatamente ovvero, quando ciò non è possibile, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento;
- il processo verbale di addebito dovrà necessariamente indicare anche la possibilità del pagamento in forma ridotta;
- è possibile effettuare il pagamento in forma ridotta, pagando il minimo edittale di euro 400,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica, nonché con un'ulteriore riduzione del 30% (quindi euro 280,00 ovvero euro 373,33 nel caso di utilizzo di un veicolo) se si salda entro 5 giorni;
- l'estinzione può avvenire anche nell'immediato con il versamento diretto nelle mani degli accertatori mediante strumenti di pagamento elettronico;
- per le attività economiche si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Sono escluse sanzioni penali.